

**COMUNE DI QUALIANO**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

**NOTA INTEGRATIVA AL**  
**BILANCIO 2023-2025**

**Redatta ai sensi del D.lgs. 118/2011**

**(Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti  
territoriali)**

## **PREMESSA**

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la

distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

**Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2022 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 02/08/2022, il quale ha modificato gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei debiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo decreto MEF del 12/10/2022 ha inoltre aggiornato gli allegati n. 4/3, n. 6, n. 9 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni: è quindi stata introdotta la voce "Fondo di garanzia debiti commerciali" sia nel piano dei conti integrato, che negli schemi di bilancio di previsione (a decorrere dal triennio 2023-2025) e di rendiconto (a decorrere dall'esercizio 2022).

***GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO*****Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario. Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Le previsioni di entrata sono classificate in:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell'entrata;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.

Le previsioni di spesa sono classificate in:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto l'unità elementare del bilancio parte spesa.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata:

1. per ciò che concerne l'entrata, le previsioni sono state stimate con riferimento ai presumibili livelli di accertamento dell'esercizio 2022 definiti con riferimento all'applicazione del principio di contabilità finanziaria potenziata, rettificata per eventuali aumenti/riduzioni che possono intervenire da modifiche normative e da indirizzi già assunti;
2. per ciò che concerne la spesa, tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali 2023 eventualmente modificate nel corso dell'esercizio per effetto di intervenute esigenze di fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle spese che presumibilmente inizieranno a divenire esigibili dal 2023.

### LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono stanziata nel Bilancio di previsione con i seguenti importi nel triennio 2023-2025:

2023	2024	2025
<b>12.211.554,06</b>	<b>11.717.414,24</b>	<b>11.995.064,51</b>

### IMU:

A decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie. Alla luce di quanto appena affermato risulta che la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.

- Si confermano per l'anno 2023 le seguenti aliquote

### ALIQUOTE E FATTISPECIE IMU 2023

FATTISPECIE	ALIQUOTA
- <b>Abitazione principale</b> classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, e pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,4%
FATTISPECIE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	0,90%

### ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate). Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020). L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione). Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali. E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA). La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 – art. 1 comma 15), modificando l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, ha innovato il sistema della remunerazione dell'attività del servizio nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.), distribuendo in maniera diversa i vari oneri (aggio, spese, ecc) a carico sia del debitore che dell'ente che affida il ruolo a partire dal 01/01/2022: è stata altresì approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, coerente con la nuova normativa. La stessa legge di bilancio ha altresì esteso a 180 giorni (anziché 60) il termine per l'espropriazione forzata per i ruoli consegnati dal 01/01/2022 al 31/03/2022. Con decreto MEF n. 101 del 13 aprile 2022 è stata riscritta la disciplina di istituzione e funzionamento dell'Albo cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che svolgono le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, con istituzione della sezione separata

per le attività di supporto alla riscossione. Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00. Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti. La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D. Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D. Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%. Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

### **RECUPERO EVASIONE IMU**

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in € 950.000.000 per l'anno 2023, in € 724.389,53 per il 2024 e in € 900.000.000 per il 2025.

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023**

L'amministrazione Comunale intende confermare l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura del 0,65% e l'esenzione dal pagamento dell'addizionale IRPEF per i redditi inferiori ad € 10.000,00 vale a dire fino ad € 9.999,99;

Di seguito la tabella con le aliquote:

<b>Fasce di reddito</b>		<b>Aliquota</b>
0	9.999	esente
➤ 10.000		0,65%

In caso di redditi superiori a 10.000 euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile.

### **TARI**

L'Arera, con la deliberazione n. 363/2021, ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2). Il Mtr-2 si basa su regole per stabilire le entrate tariffarie massime e la presenza

di un limite alla crescita annuale delle tariffe. Rimane la commisurazione dei costi efficienti di un'annualità sulla base dei costi certi, validati, risultanti da scritture contabili obbligatorie del secondo esercizio precedente. Il Mtr-2 non si limita a definire le entrate tariffarie massime del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ma stabilisce anche i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti; Quanto approvato nel 2022 abbraccia un orizzonte pluriennale, che comprende gli anni 2022-2025, salvo interventi rilevanti al servizio.

Il comune ha presentato all'ente territorialmente competente (nel nostro caso l'ATO Napoli 2) il piano finanziario contenente i costi relativi agli anni dal 2022 al 2025, utilizzati per l'approvazione delle tariffe Tari nel 2022.

Per i costi dell'annualità n si è fatto riferimento ai costi sostenuti nell'annualità n-2

Il piano sarà poi soggetto ad aggiornamenti biennali, riferiti al periodo 2024-2025, sulla base delle indicazioni metodologiche che saranno fornite dall'Arera. In questa fase si provvede all'aggiornamento dei costi, facendo riferimento a quelli effettivi dell'anno a-2 (per il 2024-2025).

Tuttavia, il metodo contempla anche la possibilità di aggiornamenti infra periodali, laddove ciò sia ritenuto necessario dall'ente territorialmente.

In caso di inerzia del gestore sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Vengono introdotte nuove componenti di costo, di natura previsionale. In particolare, si tratta della componente Cq (sia fissa che variabile), che ha la funzione di consentire sin da subito la copertura dei costi che si stima di sostenere per adeguare il servizio ai livelli standard e di qualità minima che saranno stabiliti dall'Arera e della componente Co(116), legata agli effetti del dlgs 118/2020.

In data 18 gennaio 2022 ARERA ha emanato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, con la quale introduce il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale l'Autorità detta alcuni importanti obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli utenti dei servizi nonché tempi procedurali: tali novità, in vigore a decorrere dal 01/01/2023, sono differenziate a seconda del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori. Il TQRIF comporta pertanto l'adeguamento del Regolamento comunale, della modulistica nonché di alcune modalità organizzative sia nell'ambito dei rapporti con l'utente, sia nei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il DL 118/2022, con l'art. 14 comma 1, ha modificato la modalità e le tempistiche di comunicazione relative alla fuoriuscita ed al rientro nel servizio pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato per il ricorso al mercato, introducendo un vincolo biennale, a partire dal 2024.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva

in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

.La stima del gettito TARI, iscritta in bilancio 2023, e' stata effettuata sulla base del PEF 2022-2025 adottato dell'ATO Napoli 2. Alla luce di tale normativa, il Comune di Qualiano provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 31 luglio aprile 2023, come previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti..

### **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo ammonta per il 2023 ad € 3.050.473,01.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884). Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali. Anche per il 2022 l'art. 3 comma 5 del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022) ha stabilito un correttivo, a favore dei comuni che presentano, successivamente all'attuazione della clausola di salvaguardia (+/- 4%), una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra (+5% annuo fabbisogni standard/capacità fiscali).

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali, da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022). Il decreto sostegni, all'art. 30 c. 6 ha definito nuove modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale di cui sopra, destinato ai comuni in misura crescente dal 2022 quale quota di risorse finalizzata a

incrementare i posti disponibili negli asili nido, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido".

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- art. 1 comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lett. d-sexies, della legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (c. 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'art. 243 TUEL;

- art. 1 comma 174: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Fondo di solidarietà comunale	3.050.473,01	3.051.253,23	3.050.000,00
Fsc sociale trasporto disabili	55.659,92		
Fsc sociale servizi educativi infanzia	146.002,99	151.136,00	155.100,00
Fsc sociale asili nido	245.377,26		

#### **ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI.**

I prospetti allegati n. 1 e n. 2 presentano il quadro delle entrate e delle spese, di cui è evidenziata la parte non ricorrente.

In particolare vi sono entrate non ricorrenti previste nel periodo 2023-2025 pari ad € 24.373.531,25 nel 2023, € 2.590.307,79 nel 2024 ed € 2.377.219,84 nel 2025. Le entrate non ricorrenti includono tutte le entrate in conto capitale e i trasferimenti da soggetti pubblici previsti per specifiche finalità. Le spese non ricorrenti per gli anni 2023-2025 sono pari nel 2023 ad € 24.906.750,04, nel 2024 ad € 1.754.918,26 e nel 2025 ad € 1.540.245,34.

Le spese non ricorrenti sono composte da spese correnti straordinarie e dalle spese in conto capitale previste per il piano degli investimenti 2023-2025 e per il rimborso prestiti dalla quota di estinzione anticipata pari al 10% dei proventi da alienazioni patrimoniali previste nel triennio, come previsto dalla normativa vigente.

**PROSPETTO 1 : ENTRATE 2023 – 2025 (DI CUI ENTRATE NON RICORRENTI)**

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2023		PREVISIONI 2024		PREVISIONI 2025	
		Totale	di cui Entrate Non Ricorrenti	Totale	di cui Entrate Non Ricorrenti	Totale	di cui Entrate Non Ricorrenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.211.554,06	950.000,00	11.717.414,24	724.389,53	11.995.064,51	900.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.721.814,72	1.721.814,72	1.331.152,95	1.331.152,95	977.219,84	977.219,84
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.923.226,61		1.741.390,00		1.644.100,00	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	22.316.951,22	21.666.951,22	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
TITOLO 6	Accensione Prestiti	1.190.000,00	0,00	0,00			
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	2.745.265,96	0,00	2.745.265,96	0,00	2.745.265,96	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.447.500,00	0,00	2.447.500,00	0,00	2.450.500,00	0,00

**PROSPETTO 2 : SPESE 2023 – 2025 (DI CUI SPESE NON RICORRENTI)**

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2023		PREVISIONI 2024		PREVISIONI 2025	
		Totale	di cui Spese Non Ricorrenti	Totale	di cui Spese Non Ricorrenti	Totale	di cui Spese Non Ricorrenti
TITOLO 1	Spese correnti	13.605.222,95	1.935.514,72	12.847.200,74	1.680.152,95	12.661.694,73	1.525.245,34
TITOLO 2	Spese in conto capitale	23.586.470,01	22.936.470,01	40.000	40.000	15.000,00	15.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie						
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	1.157.745,02		1.192.216,31	0,00	1.229.149,48	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.745.265,96	0,00	2.745.265,96	0,00	2.745.265,96	0,00

TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.447.500,00	0,00	2.447.500,00	0,00	2.450.500,00	0,00
----------	--	--------------	------	--------------	------	--------------	------

## **FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ E ALTRI ACCANTONAMENTI**

### **FONDO DI RISERVA**

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva pari a € 44.389,93 per il 2023 ed 40.555,93 per gli altri anni del triennio, conforme ai limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs 267/2000 in quanto superiore al 0,30% delle spese correnti per ciascuno degli anni. Sulla scorta della normativa vigente si utilizzerà la quota del 50% dell'importo minimo di legge vincolata per spese impreviste, in particolare per spese urgenti e impreviste conseguenti ad eventi meteorologici, a eventi di protezione civile, a manutenzioni urgenti, ecc.

Risulta stanziato inoltre un fondo di riserva di cassa pari a € 86.200 per l'anno 2023.

### **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Per le entrate extra-tributarie sono state individuate le seguenti poste:

- Sanzioni amministrative per violazione codice della strada
- Mensa e refezione scolastica
- Trasporto scolastico
- Proventi compartecipazione pasti anziani
- Proventi illuminazioni votive

Per quanto attiene le principali entrate tributarie (IMU, ADDIZIONALE IRPEF) il criterio utilizzato è quello della competenza di cassa, ad esclusione dei relativi Accertamenti da recuperi e della TA.RI. per la quale i nuovi principi contabili prevedono l'iscrizione a bilancio dell'accertamento totale del ruolo emesso e il relativo accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia esigibilità.

Di seguito le modalità analitiche di definizione del Fondo Credito di Dubbia esigibilità accantonato nel triennio:

### Anno 2023

DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANT.OBBL. AL FONDO	ACCANT.EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
		(b)	(c)	(d)=(c/a)
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8.700.977,64	0	0	0
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.750.977,64	0	0	0,00%
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.950.000,00	968.570,41	968.560,41	11,311627%
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.510.576,42	0	0	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>12.211.554,06</b>	<b>986.570,41</b>	<b>986.570,41</b>	<b>7,931508</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.721.814,72	0	0	0,00%
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0,00%
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0,00%
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0,00%
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0,00%
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0	0	0	0,00%
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0	0	0	0,00%
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.721.814,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	730.575,00	16.237,09	16.237,09	2,22%

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	767.240,00	29.158,46	38.434,88	5,009499%
Tipologia 300: Interessi attivi	75	48,57	48,57	64,76%
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0		0	0,00%
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	425.336,61	40,56	40,56	0,009536%
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.923.226,61</b>	<b>45.520,68</b>	<b>54.797,10</b>	<b>2,849227%</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0		0	
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	20.895.951,22		0	
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	20.895,951,22		0	
Contributi agli investimenti da UE	0		0	
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0		0	
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	21.000,00		0	
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0		0	
Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0		0	
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0		0	
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	900.000,00		0	
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	500.000,00		0	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>22.316.951,22</b>		<b>0</b>	
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0		0	
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0		0	
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0		0	
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0		0	
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

<i>TOTALE GENERALE (***)</i>	38.173.546,61	1.014.091,09	1.023.357,51	2,680803 %
<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</i>	15.856.595,39	1.014.091,09	1.023.357,51	6,453829%
<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</i>	22.316.951,22		0	0,00%

Si evidenzia che gli stanziamenti relativi alla tipologia 103 del Titolo II (Trasferimenti correnti da Imprese) non sono stati presi in considerazione nel calcolo del Fondo trattandosi di poste di entrata collegate e vincolate a corrispondenti poste di uscita. Analogamente per quanto riguarda i Titoli IV e V non si segnalano poste idonee a generare un rischio per gli equilibri del bilancio Comunale per cui sono stati esclusi dal calcolo del Fondo.

La tabella seguente riporta il calcolo **2024**

DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANT.OBB L.AL FONDO (b)	ACCANT.EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo (d)=(c/a)
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8.515.025,01	0	0	0,00%
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.641.301,48	0	0	0,00%
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.873.723,53	919.789,88	919.789,88	18,87%
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.202.389,23	0	0	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>11.717.414,18</b>	<b>919.789,88</b>	<b>919.789,88</b>	<b>7,85%</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.331.152,95	0	0	0,00%
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0,00%
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0,00%
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0,00%
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0,00%

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0	0	0	0,00%
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0	0	0	0,00%
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.331.152,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	730.575,00	16.273,09	16.273,09	2,227436%
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	767.240,00	29.158,46	37.404,16	4,875158%
Tipologia 300: Interessi attivi	75	48,57	48,57	64,76%
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0		0	0,00%
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	243.500,00	18,04,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.741.390,00</b>	<b>45.498,16</b>	<b>53.743,86</b>	<b>3,086262%</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0		0	
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0		0	
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0		0	
Contributi agli investimenti da UE	0		0	
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0		0	
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0		0	
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0		0	
Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0		0	
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0		0	
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0		0	
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	500.000		0	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0		0	
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0		0	
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0		0	
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0		0	
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<i>TOTALE GENERALE (***)</i>	15.289.957,19	965.288,04	973.533,74	6,367145%
<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</i>	14.789.957,19	965.288,04	973.533,74	6,582397%
<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</i>	500.000,00		0	0,00%

La tabella seguente riporta il calcolo 2025.

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>STANZIAMENTI DI BILANCIO</b>	<b>ACCANT.OBBL.AL FONDO</b>	<b>ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO</b>	<b>% di stanziamento accantonato al fondo</b> <i>(d)=(c/a)</i>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8.789.964,51	0	0	0,00%
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.740.630,51	0	0	0,00%
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	5.049.334,00	991.720,71	991.720,71	11,282420%
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.205.100,00	0	0	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>11.995.064,51</b>	<b>991.720,71</b>	<b>991.720,71</b>	<b>8,267740%</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	977.219,84	0	0	0,00%
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0,00%
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0,00%
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0,00%

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0,00%
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0	0	0	0,00%
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0	0	0	0,00%
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>977.219,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	670.600,00	15.622,17	15.622,17	2,33%
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	730.000	27.623,11	28.859,96	3,96%
Tipologia 300: Interessi attivi	9		0	0,00%
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0		0	0,00%
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	243.500,00	16,04	4,89	0,0020%
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.644.100,00</b>	<b>43.263,32</b>	<b>44.487,02</b>	<b>2,705859%</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0		0	
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0		0	
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0		0	
Contributi agli investimenti da UE	0		0	
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0		0	
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0		0	
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0		0	
Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0		0	
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0		0	
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0		0	
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	500.000		0	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0		0	
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0		0	
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0		0	
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0		0	
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<i>TOTALE GENERALE (***)</i>	15.116.384,35	1.034.984,03	1.036.207,73	6,854865%
<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</i>	14.616.384,35	1.034.984,03	1.036.207,73	7,089357%
<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</i>	500.000,00		0	0,00%

### **FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI**

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

L'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018:

- a) la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- b) il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 231/2002. La norma stabilisce, inoltre, che la stessa PCC è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti.

Se lo stock di debito alla fine dell'anno precedente si mantiene entro la soglia del 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso anno, il debito è considerato, per così dire, "fisiologico" e la sanzione non si applica. L'ente nel 2022 non ha rispettato nessuna delle due condizioni in quanto al 31/12/2022 non ha realizzato un decremento maggiore del 10 % dello stock di debito scaduto e contestualmente ha realizzato un ritardo dell'indicatore dei tempi medi di pagamento superiore a 60 giorni, da qui l'obbligo ad accantonare un importo pari al 5 % degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi.

Lo stanziamento prudenzialmente previsto in due dei tre anni è stato calcolato riducendo l'importo complessivo della spesa su cui applicare la percentuale degli stanziamenti che risultano finanziati da entrate caratterizzate da specifico vincolo di destinazione.

Si è ritenuto di non stanziare somme nel terzo anno in quanto obiettivo dell'ente, coerente con anche i dettami del PNRR recuperare i tempi di pagamento realizzandone il rispetto normativo.

**FONDO PERDITE PARTECIPATE**

Sulla base dell'andamento dei dati di preconsuntivo pervenuti dagli organismi partecipati il Comune di Qualiano non ha previsto accantonamenti nel periodo 2023-25 per le passività potenziali derivanti da perdite delle stesse Società.

In sede di redazione del bilancio consolidato verrà aggiornata l'entità del fondo stanziato sulla base delle risultanze finali dei bilanci consuntivi approvati dagli organismi partecipati.

**FONDO INDENNITÀ DI FINE MANDATO**

E' stata prevista in ogni annualità una congrua quota nella missione Servizi istituzionali, generali e di gestione quale indennità di fine mandato.

**FONDO RISCHI E CONTENZIOSO IN ESSERE**

Prudenzialmente, al fine di dare copertura ad eventuali contenziosi che dovessero sorgere nell'anno, si è provveduto ad iscrivere nel Bilancio 2023-2025 una quota di accantonamento pari a 150.000,00 per l'anno 2023 e 178.000 euro per il 2024 e 200.000 per il 2025.

Si rappresenta inoltre uno stanziamento a titolo di oneri straordinari pari ad € 213.700 per il primo anno, 349.000,00 per il secondo anno e 548.025,50 per il terzo anno.

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022**

Premesso che la determinazione dell'avanzo al 31.12 di ogni anno è data dalle seguenti componenti:

- - Avanzo dell'anno precedente non applicato al bilancio di previsione;
- - Dalla gestione dei residui attivi e passivi;



	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli	
	Totale parte vincolata	
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti	
Totale Parte disponibile		-14.063.416,64

### **COPERTURA DISAVANZI AL 31/12/2022**

Al bilancio 2023 risultano applicati i disavanzi provenienti dagli anni precedenti precisamente:

Disavanzo da coprire 2020	816.402,92
Disavanzo da coprire 2021	569.532,65
Disavanzo da coprire Fcde	724.637,08
Disavanzo da coprire Fal	485.903,06
Disavanzo da coprire 2022	653.060,98
<b>Applicazione</b>	<b>3.249.536,69</b>

Al bilancio 2024e 2025 risultano applicati i disavanzi provenienti dagli anni precedenti precisamente:

Disavanzo da coprire Fcde	724.637,08
Disavanzo da coprire Fal	485.903,06
<b>Applicazione</b>	<b>1.210.540,14</b>

### **SPESE PER INVESTIMENTI:**

Nel triennio 2023-2025 le spese del titolo 2 sono così articolate:

ANNO 2023	23.586.470,01
ANNO 2024	40.000,00

Gli stanziamenti per nuovi investimenti sono indicati analiticamente nel DUP sezione operativa Programma triennale degli investimenti, unitamente alle relative motivazioni.

Vi sono investimenti coperti dal fondo pluriennale vincolato per € 1.429.908,32.

Di seguito si indicano invece ai sensi del punto 9.11.1 e 9.11.6 del Allegato 4.1 del D.lgs 118/2011 l'elenco delle opere e degli investimenti che si intendono finanziare con separata indicazione di quelle mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio, dando atto che gli altri investimenti programmati **non sono** finanziati da entrate correnti (non essendo previsto un saldo positivo di parte corrente da destinare a investimenti) ma solo da entrate in conto capitale (titolo 4), da riduzione di attività finanziarie (titolo 5)

## OPERE 2023

Opere da realizzare	Tipologia finanziam.	Disponibilità finanziarie 2023
ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE	Statale	407.279,85
INTERVENTI CASA COMUNALE	Regionali	735.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE VIALE EUROPA	Statale	1.781.000,00
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA	Statale	4.600.000,00
COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO	Statale	250.000,00
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO TEATRO S.DI GIACOMO	Regionale	250.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA 'D'ANNUNZIO	Mutuo	1.000.000,00
MESSA IN SICUREZZA CIRCUMVALAZIONE ESTERNA	Mutuo	190.000,00
POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA	Statale	3.377.499,85
PROGETTO GENERALE RETE IDRICA	Statale	2.041.434,43
COSTRUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE EUROPA	Regionale	800.000,00
REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA DON BOSCO	Statale	893.838,27
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA E DEL CAMPO DA GIUOCO AD USO DIDATTICO	Statale	350.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO COMUNALE	Statale	200.000,00
RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI LUDOTECA	Statale	144.853,07
RIFUNZIONAMENTO ED AMPLIAMENTO VILLA COMUNALE VI VIA PALUMBO CON AREE ATTREZZATE A VERDE E SERVIZI GREE ECOSOSTENIBILI	Statale	4.000.000,00

Totale	21.020.905,70
--------	---------------

## INVESTIMENTI DIGITALE

Intervento da realizzare	Tipologia finanziam.	Disponibilità finanziarie 2023
Investimento 1.2 .Abilitazione al cloud per le PA locali - comuni"	PNRR	252.118,00
Investimento 1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati “dati e interoperabilità “.	PNRR	30.515,00
Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	PNRR	280.932,00
Investimento 1.4.3 Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA	PNRR	83.766,00
Investimento 1.4.3 Estensione dell'utilizzo della piattaforma App-Io	PNRR	32.032,00
Investimento 1.4.4 Piattaforme di identità digitale - Spid CIE.	PNRR	14.000,00
Investimento 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali comuni.	PNRR	59.966,00
Totale		753.329,00

## STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo

ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2023-2025, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, o saranno conclusi entro l'anno o l'ufficio tecnico definirà il cronoprogramma al momento dell'effettiva acquisizione delle fonti di finanziamento. Per la parte investimenti derivante da investimenti già finanziati ed in corso di esecuzione, è stato definito in sede di approvazione del rendiconto 2022

#### **ELENCO GARANZIE FIDEIUSSORIE**

Alla data dell'01/01/2023 non sussistono in capo all'ente impegni per garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 207 del TUEL.

#### **CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

L'ente non ha in essere, alla data attuale, contratti in strumenti finanziari derivati.

#### **ELENCO DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

<b>ORGANISMI PARTECIPATI</b>	<b>NATURA GIURIDICA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>BILANCI VISUALIZZABILI ALL'INDIRIZZO</b>
<b>Ente strumentale partecipato</b>			
ATO NAPOLI 2	Consorzio - Ente pubblico non economico	1,66%	
<b>Società controllate e partecipate</b>			

Qualiano Multiservizi Srl	Società	100,00%	<a href="http://www.qualianomultiservizispa.org">www.qualianomultiservizispa.org</a>
Acquedotti Scpa		2,00%	<a href="http://www.acquedottiscpa.com">www.acquedottiscpa.com</a>
Società di Trasformazione Urbana Qualiano spa		5,00%	
ASMENET, società consortile arl		0,31%	<a href="http://www.asmenet.it">www.asmenet.it</a>